

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA E LA VENDITA AL DETTAGLIO DEI SUOI PRODOTTI

(risoluzione municipale no. 596 del 4 dicembre 2017)

Il Municipio di Bedano richiamati:

- la Legge Organica Comunale (LOC), segnatamente gli artt. 107 e 192, nonché l'art. 44 RaLOC;
- la Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24 giugno 2002;
- il Regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan) del 17 febbraio 2004;

ordina:

Art. 1

Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina le modalità per la formulazione della dichiarazione o del preavviso del Municipio sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti nel territorio del Comune di Bedano.

Art. 2

Definizioni

Per la definizione di canapa e prodotti a base di canapa si richiamano gli artt. 2 e ss della Legge cantonale summenzionata.

Art. 3

Divieti

La coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti sono vietati in negozi o punti di vendita ambulanti, nelle vicinanze (raggio di 300 m) di luoghi e/o strutture sensibili quali:

- strutture sportive o ricreative;
- parchi gioco;
- scuole;
- chiese e luoghi di culto;
- istituti di cura, per anziani e per portatori di handicap;
- oratori, foyer, ecc.

Art. 4

Infrazioni

Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio a norma degli artt. 145 e ss LOC.

Art. 5

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione all'albo comunale.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale in data 5 dicembre 2017 a norma dell'art. 192 LOC.

Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.



telefono
fax
e-mail

Via Santa Maria 6
C.P. 48
091 935 21 50
091 935 21 51
info@bedano.ch

COMUNE DI BEDANO

Il Sindaco:


Dario Fraschina

PER IL MUNICIPIO DI BEDANO



Il Segretario:


Curzio Sasselli

